

Bruxelles, 12 dicembre 2022
(OR. en)

15754/22

Fascicoli interistituzionali:
2021/0425(COD)
2021/0424(COD)

ENER 668
ENV 1266
CLIMA 652
IND 541
RECH 650
COMPET 1008
ECOFIN 1293
CODEC 1950

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	15111/1/21 REV 1 + ADD 1 REV 1 15096/1/21 REV 1 + ADD 2 REV 1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione) - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

Si allega per le delegazioni una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alle proposte in oggetto, che sarà presentata al Consiglio TTE (Energia) del 19 dicembre 2022, al fine di invitare il Consiglio a prenderne atto.

La presente relazione è stata elaborata sotto la responsabilità della presidenza, fatti salvi specifici punti o altri contributi che interessano singole delegazioni. Descrive i lavori finora svolti dagli organi preparatori del Consiglio e riporta l'andamento dei lavori in occasione dell'esame delle suddette proposte.

ALLEGATO

Informazioni fornite dalla presidenza sui progressi compiuti nell'esame delle proposte di direttiva e di regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno

I. INTRODUZIONE

- 1) Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno e una proposta di regolamento sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno nell'ambito di un nuovo quadro dell'UE per la decarbonizzazione dei mercati del gas, la promozione dell'idrogeno e la riduzione delle emissioni di metano.
- 2) Il pacchetto sulla decarbonizzazione dei mercati dell'idrogeno e del gas mira a consentire la decarbonizzazione del consumo di gas naturale, creando un quadro normativo per infrastrutture e mercati dedicati all'idrogeno e una pianificazione integrata delle reti. Esso, inoltre, stabilisce norme per i consumatori e rafforza la sicurezza dell'approvvigionamento.
- 3) Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 19 maggio 2022 e il Comitato europeo delle regioni ha formulato il suo parere il 12 ottobre 2022.
- 4) In sede di Parlamento europeo, la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) è responsabile di entrambi i fascicoli. I relatori nominati sono Jerzy Buzek (PPE, Polonia) per il regolamento e Jens Geier (S&D, Germania) per la direttiva.

II. STATO DEI LAVORI

- 1) Nel luglio 2022 la presidenza ceca ha avviato le discussioni sulle proposte in sede di gruppo "Energia". Sulla base dei primi risultati delle discussioni, il 9 settembre 2022 la presidenza ha presentato la prima revisione del regolamento e della direttiva. Sono seguite ulteriori discussioni tecniche sulla prima revisione in sede di gruppo "Energia".

Le proposte sono state discusse anche in sede di Consiglio TTE (Energia) il 25 ottobre 2022 a Lussemburgo, con particolare attenzione a elementi cruciali e sensibili, quali:

- I. l'orizzonte temporale per lo sviluppo dei mercati dell'idrogeno e la separazione verticale dei gestori delle reti dell'idrogeno;
 - II. le tariffe transfrontaliere nelle reti dedicate all'idrogeno e sconti tariffari per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale; e
 - III. la miscelazione dell'idrogeno nella rete del gas naturale.
- 2) I ministri hanno fornito alla presidenza orientamenti politici e hanno definito una direzione per i futuri lavori. Successivamente, il 23 novembre 2022 la presidenza ha proposto la seconda revisione del regolamento e della direttiva, che è stata discussa in sede di gruppo "Energia" e, il 7 dicembre 2022, in sede di Coreper. In generale, gli Stati membri hanno sostenuto il modo in cui il dibattito politico in sede di TTE è stato rispecchiato nella seconda revisione delle proposte e hanno sollevato ulteriori preoccupazioni su cui riflettere nel corso dei lavori futuri sulla legislazione. La terza revisione, che consiste nei documenti 15919/22 e 15920/22, è stata inviata alle delegazioni il 12 dicembre 2022. Nel corso della terza revisione la presidenza ha esaminato i risultati degli ultimi dibattiti e una serie di modifiche tecniche che riflettono le osservazioni formulate per iscritto dagli Stati membri e la rettifica della Commissione (docc. 15111/1/21 REV 1 + ADD 1 REV 1, 15096/1/21 REV 1 + ADD 2 REV 1) emessa il 23 novembre 2022. Tutte le delegazioni mantengono riserve d'esame e/o riserve di esame parlamentare sul testo e stanno ancora analizzando le disposizioni di entrambi i fascicoli.

III. QUESTIONI PRINCIPALI

1) Principali elementi politici affrontati a seguito del Consiglio "Energia" del 25 ottobre 2022

a) Separazione verticale dei gestori delle reti dell'idrogeno

Le proposte iniziali della Commissione per la separazione verticale dei gestori delle reti dell'idrogeno di cui all'articolo 62 della direttiva comprendevano la scadenza del modello di separazione del gestore di trasporto indipendente ("ITO") entro la fine del 2030 e la disponibilità dei modelli del gestore di sistema indipendente ("ISO") e dell'ITO solo per le reti dell'idrogeno appartenenti a imprese verticalmente integrate al momento dell'entrata in vigore del pacchetto sul gas. La terza revisione non contiene più una data di scadenza per il modello di separazione dell'ITO e la possibilità esplicita per la Commissione di riesaminare la fattibilità di tale modello entro il 2031, mentre sono stati eliminati i limiti temporali per il modello di separazione dell'ISO. Il modello di separazione proprietaria è stato mantenuto come modello di separazione predefinito. I gestori delle reti dell'idrogeno possono inoltre beneficiare di deroghe per le reti dell'idrogeno esistenti e le reti geograficamente limitate (articoli 47 e 48 della direttiva), la cui applicazione è stata semplificata e agevolata nella terza revisione.

b) Assetto del mercato dell'idrogeno e fine della fase di transizione

Le proposte della Commissione prevedevano una fase di avviamento dei mercati dell'idrogeno da sviluppare fino al 2030, dopodiché sarebbero state applicate norme più dettagliate. Per tener conto delle incertezze relative allo sviluppo del mercato emergente dell'idrogeno, tale data è stata generalmente rinviata al [2035]. Ciò significa che, tra le altre disposizioni, l'attuazione dell'accesso regolato dei terzi alle reti dell'idrogeno (articolo 31 della direttiva) nonché il nuovo assetto del mercato dell'idrogeno senza tariffe per l'accesso ai punti di interconnessione tra Stati membri (articolo 6 del regolamento) entreranno in vigore solo alla fine della fase di transizione, a decorrere dal 1° gennaio 2036.

c) Sconti tariffari per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema del gas naturale

All'articolo 16 del regolamento è stata introdotta una distinzione tra gli sconti tariffari per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel sistema naturale, con tariffe in base alle quali i gas rinnovabili ricevono sconti tariffari del [100 %] e i gas a basse emissioni di carbonio uno sconto del [75 %]. È stata esplicitamente introdotta la possibilità, per le autorità nazionali di regolazione, di decidere di ridurre o non applicare sconti per l'immissione dagli impianti di produzione e di stoccaggio, in modo da tenere conto delle preoccupazioni degli Stati membri che hanno, o prevedono di avere, una quota elevata di gas rinnovabili/a basse emissioni di carbonio nel mix energetico o che potrebbero temere il potenziale impatto sui flussi transfrontalieri. Gli sconti tariffari ai punti di entrata e di uscita da e verso i paesi terzi sono stati eliminati dalla proposta.

d) Miscelazione dell'idrogeno e qualità del gas

Il livello massimo di idrogeno miscelato nella rete del gas naturale che i gestori dei sistemi di trasporto del gas sono obbligati ad accettare nei punti di interconnessione, in seguito, se del caso, alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 19 del regolamento, è stato modificato dal 5 % al [2] %. La riduzione riflette lo scetticismo di vari Stati membri nei confronti della miscelazione, pur continuando a garantire flussi transfrontalieri di gas senza barriere. Il regolamento mantiene un approccio armonizzato in materia di gestione della qualità del gas e di risoluzione delle controversie che è stato accolto con favore da molti Stati membri.

e) Gas a basse emissioni di carbonio

Un nuovo articolo 8 bis della direttiva è stato introdotto dopo che, in occasione del Consiglio "Energia" di ottobre, un numero significativo di Stati membri ha sollecitato l'inserimento di tale disposizione allo scopo di chiarire la possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare idrogeno a basse emissioni di carbonio e combustibili a basse emissioni di carbonio ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Tuttavia, esiste anche un numero analogo di Stati membri che intende porre l'accento sui gas rinnovabili.

2) Le principali modifiche apportate nella terza revisione sono riportate di seguito.

- È stato introdotto un nuovo considerando 74 bis del regolamento per prevedere che, onde garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri possano decidere di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le offerte anticipate per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di entrata da paesi terzi e nei terminali GNL.
- All'articolo 20 ter del regolamento sulle specifiche comuni per il biometano, la formulazione aggiuntiva fornisce chiarimenti sull'ambito di applicazione di tale articolo.
- L'articolo 54 del regolamento è stato modificato per evitare che i pionieri del settore detengano un monopolio nell'elaborazione delle norme del mercato dell'idrogeno/dei codici di rete nell'ENNOH. Le rispettive modifiche sono state proposte nel considerando 56 per allinearsi a tale articolo.
- All'articolo 67 (paragrafi 4, 9 e 11) del regolamento è stata inserita un'aggiunta più ampia per tenere conto della rettifica (docc. 15111/1/21 REV 1 + ADD 1 REV 1, 15096/1/21 REV 1 + ADD 2 REV 1).
- Il considerando 70 della direttiva chiarisce ora che le disposizioni in materia di separazione orizzontale di cui all'articolo 63 della direttiva non implicano una separazione funzionale e che, pertanto, le sinergie tra i gestori delle reti, come ad esempio la condivisione di servizi e di strutture di governance, possono essere pienamente mantenute.
- All'articolo 8 bis della direttiva sul ruolo dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio negli obiettivi di decarbonizzazione, le disposizioni interessate sono state poste tra parentesi quadre allo scopo di consentire ulteriori discussioni nell'ottica di giungere a un compromesso.
- L'articolo 46, paragrafo 2, della direttiva è stato modificato per lasciare agli Stati membri la facoltà di attribuire la responsabilità della costruzione di interconnessioni transfrontaliere solo a determinati gestori delle reti dell'idrogeno.
- All'articolo 62 della direttiva è stato eliminato il limite temporale relativo alla disponibilità del modello di separazione dell'ISO per i gestori delle reti dell'idrogeno.
- L'articolo 80 della direttiva è stato emendato per modificare le circostanze in cui gli Stati membri che non sono direttamente collegati al sistema interconnesso di un altro Stato membro possono derogare alle specifiche disposizioni della direttiva.

3) Sebbene siano stati compiuti importanti progressi, resta ancora del lavoro da fare. In base alle discussioni svoltesi durante la presidenza ceca, si tratta tra l'altro dei punti riportati di seguito.

- L'allineamento delle disposizioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento di cui all'articolo 67 del regolamento (rifusione) alle nuove disposizioni concordate in filoni di lavoro paralleli, tra cui il regolamento sullo stoccaggio (regolamento (UE) 2022/1032), la proposta di regolamento sulla solidarietà (COM(2022) 549 final) e il regolamento relativo a un intervento di emergenza (COM/2022/473 final). Occorrerà valutare in che misura e in che modo i nuovi diritti e obblighi concordati debbano essere integrati nel regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas a lungo termine.
- Garantire che le norme in materia di accesso e connessione alle reti del gas naturale consentano un'eliminazione graduale del gas, tutelando in modo adeguato, nel contempo, i diritti dei consumatori.
- Un chiarimento dell'articolo 14 della direttiva sulle comunità energetiche dei cittadini, il suo ruolo e il suo legame con le comunità energetiche dei cittadini istituite dalla direttiva 2019/944 e le comunità di energia rinnovabile istituite a norma della direttiva 2018/2001.
- Un ulteriore approfondimento in merito alla possibilità di adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le offerte anticipate per la capacità da parte di un singolo utente della rete nei punti di entrata da paesi terzi e nei terminali GNL.
- Una discussione globale per proseguire la ricerca di una soluzione in merito al ruolo dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio negli obiettivi di decarbonizzazione a norma dell'articolo 8 bis della direttiva.

IV. CONCLUSIONE

- 1) Si invita il Consiglio a prendere nota della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori fornita dalla presidenza.